

N. [REDACTED] R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE NONA CIVILE

Il Presidente dr. Anna Cattaneo
a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 16.11.2020
letti gli atti ed i documenti di causa,
sentite le parti personalmente ed i loro difensori,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

L'iter del giudizio

La ricorrente, con ricorso depositato il 28/4/2020, rubricato al numero di ruolo generale [REDACTED], ha chiesto la separazione personale dal marito, l'affidamento condiviso dei tre figli minori, [REDACTED], il loro prevalente collocamento presso di sé con conseguente assegnazione a sé della casa coniugale [REDACTED], -immobile di edilizia residenziale pubblica-, un calendario di frequentazioni con il padre con previsione di fine settimana alternati e di periodi di vacanze, e un contributo di mantenimento paterno per i tre figli di euro 600 mensili oltre all'80% delle spese extra come da linee guida del Tribunale della Corte d'appello di Milano e un assegno di mantenimento a proprio favore ai sensi dell'articolo 156 c.p.c. di euro 200 mensili, oltre alla erogazione a proprio favore degli assegni familiari, oltre all'obbligo del marito di versare il 50% delle somme presenti nei libretti bancari e postali,
con decreto del 5/6/2020 veniva fissata l'udienza presidenziale per il giorno 17 novembre 2020, successivamente anticipata al 16 novembre 2020,
la ricorrente con ricorso depositato il 27/10/2020, rubricato al numero di ruolo generale [REDACTED] ha chiesto l'emissione di un ordine di protezione nei confronti del marito e quindi l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinamento ed un assegno mensile di euro 500 per moglie e figli,
con decreto del 28/10/2020, disposta l'integrazione del contraddittorio, è stata fissata per la discussione l'udienza presidenziale già prevista per la separazione del 16/11/2020,

con decreto del 12/11/2020 veniva disposta la trattazione con modalità da remoto, il [REDACTED], pur avendo ricevuto regolare notifica del ricorso per separazione giudiziale in data 24.6.20 a mezzo posta con le modalità di cui all'articolo 108 DL 18/20 e all'articolo 46 DL 34/20 e regolare notifica del ricorso per l'ordine di protezione effettuata a mezzo posta in data 4/11/2020, non ha inteso costituirsi né presenziare personalmente all'udienza, malgrado sia stato contattato direttamente dal difensore della ricorrente la quale si era dichiarata disponibile, vista la modalità da remoto di tenuta dell'udienza, ad accoglierlo nel proprio studio professionale solo per consentirgli di rappresentare la propria posizione al giudice, alla scorsa udienza il procedimento urgente [REDACTED] RG è stato riunito al procedimento per separazione giudiziale numero [REDACTED] RG.

I provvedimenti di protezione

La [REDACTED] ha raccontato che in data 19/10/2020 il marito, dopo l'ennesima discussione, si scagliava contro di lei, le afferrava il braccio sinistro con l'intento di picchiarla ma in quel momento la figlia [REDACTED] interveniva e chiamava la polizia interrompendo l'agito violento del padre. Ella si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo che riscontrava un *“trauma conclusivo polso sinistro in percosse da parte del marito”* con una prognosi di giorni quattro. Inoltre su suggerimento dei medici ella si rivolgeva alla clinica Mangiagalli Servizio di Violenza Domestica. Il giorno 20 ottobre 2020 la [REDACTED] si recava al Commissariato di Quarto Oggiaro e sporgeva denuncia querela raccontando che l'atteggiamento del marito era cambiato da circa un anno, da quando lei aveva chiesto la separazione, che egli non era d'accordo e che spesso la minacciava dicendole *“ti ammazzo e me ne vado in carcere, ne devi andare da questa casa perché tu hai chiesto la separazione”*. Riferiva anche che era la prima volta che il marito l'aveva percossa, ma che comunque ella si sentiva in pericolo a vivere con lui.

Alla scorsa udienza ella ha riferito che il Questore ha emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti del marito e di essere stata nuovamente chiamata in Commissariato in data 26 ottobre ed allora ella ha rilasciato ulteriori dichiarazioni in ordine alle violenze subite.

Alla scorsa udienza la [REDACTED] ha riferito: *“mio marito vive ancora con me nella casa di via [REDACTED] [REDACTED]... Alla polizia in data 20.10.2020 ho detto che mio marito non mi aveva mai picchiata prima perché avevo paura di lui. Successivamente, la Polizia mi ha sentito la seconda volta e ho detto tutta la verità, ossia che mi ha picchiata già altre volte. Io ho fatto quindi una seconda denuncia e loro mi hanno detto che l'avrebbero mandata direttamente in Procura ... Dopo che il mio avvocato gli ha mandato la lettera della separazione lui ha cambiato comportamento. Mi minaccia di morte, poi vuole rapporti sessuali ed io non voglio e lui si arrabbia e a volte lascia perdere a volte mi picchia*

e comunque mi costringe. Sono andata alla Mangiagalli dal Servizio di Soccorso Violenza Domestica e ho spiegato loro la mia situazione ... La situazione di minaccia e di violenza sessuale va avanti da circa un anno ...”

Inoltre la ■■■■■ ha riferito un comportamento del marito definibile come “violenza economica” ben più risalente. Il ■■■■■ è l’unico percettore di reddito regolare del nucleo familiare visto che la ■■■■■ svolge lavori a tempo determinato facendo le pulizie con introiti oscillanti, negli ultimi 3 anni, tra i 2000 ed i 3700 euro lordi. Il ■■■■■ è autista con contratto a tempo indeterminato dipendente della società ■■■■■ con uno stipendio, come riferito dalla moglie, di circa € 2000 mensili. In tale situazione il marito è solito, da anni e non solo dal momento della crisi coniugale, provvedere all’acquisto dei generi alimentari ed a consegnare alla moglie € 150 solo al momento in cui percepisce lo stipendio, successivamente, nel corso del mese, non affronta più alcuna ulteriore spesa e i bambini patiscono la fame.

Si ritiene che la ricorrente sia attendibile, in quanto le sue dichiarazioni sono riscontrate dalle lesioni personali certificate dall’ospedale, sono state rese più volte innanzi alle Forze dell’ordine e a questo giudice con piena assunzione di responsabilità ed hanno dato luogo a un provvedimento di ammonimento da parte del Questore. La reticenza iniziale è giustificata dal timore di gravi conseguenze ritorsive da parte del marito. Il comportamento processuale del marito che non ha ritenuto neppure di presentarsi innanzi al giudice, malgrado la disponibilità del difensore della ricorrente, è una indiretta conferma di quanto riferito dalla moglie ed è indice di mancanza di volontà di assunzione di responsabilità.

Le condotte descritte, agite nei confronti della moglie, alla presenza dei figli, con episodi anche di violenza sessuale, integrano un grave pregiudizio alla incolumità fisica e morale ed alla libertà della ricorrente e, in quanto costituenti violenza indiretta nei confronti dei figli, anche in danno degli stessi. La mancata accettazione da parte del ■■■■■ della separazione, il suo comportamento aggressivo, le minacce di morte inducono a paventare una escalation violenta che potrebbe degenerare pericolosamente qualora permanesse la convivenza, a maggior ragione dopo l’assunzione dei provvedimenti presidenziali.

E’ pacifico, ai sensi della normativa vigente, che i provvedimenti che costituiscono il contenuto degli ordini di protezione di cui all’articolo 342 ter c.c. possono essere adottati anche nei procedimenti di separazione e di divorzio come esplicitamente indicato nell’articolo 8 della Legge 154/2001 e quindi sia all’udienza presidenziale da parte del presidente sia nel corso del giudizio da parte del giudice istruttore.

I provvedimenti presidenziali

Quanto all'affidamento dei tre figli minori si ritiene che, allo stato, non possa essere condiviso, per quanto sopra detto circa la attuale inidoneità genitoriale paterna, né esclusivo alla madre, bensì deve essere disposto un affidamento al Comune di Milano. Si tratta di un provvedimento che non ha come presupposto una valutazione di inidoneità materna, la quale, anzi, ha saputo farsi coraggio e finalmente, dopo un anno di violenza e minacce, denunciare il marito, ma che è adottato sia a tutela dei minori, sia quale sostegno della madre nei suoi compiti genitoriali affinché la stessa, viste le sue fragilità, la penosa situazione in cui ha vissuto e le gravi difficoltà che deve superare nell'accudimento dei figli anche di natura economica, possa avere come supporto e scudo l'ente territoriale e i suoi servizi sociali che dovranno intervenire con tutti gli strumenti di sostegno ritenuti utili e necessari nell'interesse dei minori e costituire anche il referente nella relazione padre/ figli.

Il collocamento dei tre minori non potrà che essere presso la madre e conseguentemente la casa coniugale [REDACTED] con tutto quanto l'arreda, locata con contratto intestato al marito, dovrà essere assegnata alla madre.

Le frequentazioni del padre con i minori saranno regolate dai servizi sociali. Inizialmente saranno frequentazioni protette per consentire di verificare le modalità di relazione tra il padre i figli e solo successivamente, se ne sussisteranno i presupposti, potranno essere liberalizzate.

Quanto al contributo economico che padre deve versare a favore dei figli, viste le dichiarazioni dei redditi della ricorrente e tenuto conto del lavoro a tempo indeterminato del resistente, che attualmente sembra però essere in cassa integrazione, considerate le necessità dei tre figli di 17, 11 e 5 anni, si ritiene equo fissare nella somma di euro 600 mensili per i tre figli, somma che si stabilisce onnicomprensiva vista l'impossibilità, allo stato attuale, di interazione tra i genitori per concordare le spese extra.

Si ritiene che il marito debba versare anche un assegno mensile a titolo di contributo economico a favore della moglie sensi dell'articolo 156 c.c. che si quantifica nella somma di euro 100 mensili.

P.Q.M.

- 1. ORDINA a** [REDACTED]
[REDACTED] di cessare immediatamente ogni condotta violenta nei confronti della moglie [REDACTED]
- 2. ORDINA a** [REDACTED] di allontanarsi definitivamente dalla casa coniugale [REDACTED]
[REDACTED] e di non farvi più rientro,
- 3. ORDINA a** [REDACTED] di non avvicinarsi alla casa familiare ed ai luoghi frequentati dalla moglie, in particolare alle scuole dei tre figli che verranno indicate dalla [REDACTED] ai Carabinieri delegati per l'esecuzione,

- 4. DISPONE** che al presente provvedimento venga data immediata esecuzione con l'ausilio della Forza Pubblica competente per territorio che provvederà a notificare il presente provvedimento all'intimato ed a curare che abbandoni effettivamente la casa familiare facendosene consegnare anche le chiavi, salva la possibilità di ritirare i propri effetti personali alla presenza della Forza Pubblica,
- 5. DELEGA** per l'esecuzione dell'ordine di protezione i Carabinieri di [REDACTED] con facoltà di subdelega.
- 6. DETERMINA** in mesi 8 la durata dei pronunciati ordini di protezione a decorrere dalla loro esecuzione,
- 7. AFFIDA** i tre figli minori al Comune di Milano con limitazione ex art. 333 c.c della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in relazione a tutte le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'educazione, all'istruzione e alla salute che saranno assunte dall'Ente Affidatario, sentiti i genitori, mentre le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate dalla madre collocataria,
- 8. DISPONE** che l'Ente Affidatario mantenga i minori collocati presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica,
- 9. INCARICA** l'Ente Affidatario di regolamentare la frequentazione tra il padre ed i figli inizialmente con modalità osservate e protette in Spazio Neutro, quindi dando corso ad attività esterne e anche ad un ampliamento della durata degli incontri stessi valutando la possibilità di una progressiva e graduale liberalizzazione, tenuto conto degli esiti della osservazione,
- 10. INCARICA** l'Ente Affidatario, attraverso i suoi Servizi Sociali e i Servizi Specialistici della ATS competenti per territorio, ciascuno per la parte di competenza, di attuare gli interventi necessari nell'interesse dei minori, eventualmente con educativa domiciliare presso la madre, e/o con percorsi di supporto psicologico per i minori ed anche di supporto alla genitorialità e/o psicologici a favore di entrambi i genitori,
- 11. INCARICA** l'Ente Affidatario di avviare una intensa attività di monitoraggio sulla situazione del nucleo familiare per verificare l'osservanza delle attuali statuizioni segnalando immediatamente all'Ufficio situazioni di pregiudizio per i minori,
- 12. ASSEGNA** la casa coniugale [REDACTED], con tutto quanto l'arreda, alla madre collocataria dei figli, la quale dovrà pagare le spese della casa e le utenze,
- 13. DISPONE** che il padre versi alla madre, a titolo di contributo di mantenimento per i tre figli, a decorrere dal novembre 2020, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 600,00 OMNIA oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2021

14. DISPONE che il padre versi alla moglie, a titolo di contributo al suo mantenimento, a decorrere dal novembre 2020, entro il 5 di ogni mese in via anticipata, la somma di euro 200,00 oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, prima rivalutazione novembre 2021,

Da atto che da oggi cessa il regime patrimoniale della comunione legale ai sensi dell'art. 191 c.c. manda la cancelleria a comunicare all'Ufficiale di Stato Civile il presente provvedimento ai fini della annotazione dello scioglimento della comunione legale

Nomina giudice istruttore se stesso.

Fissa l'udienza di comparizione e trattazione il 18.3.2021 ore 11.15

Assegna alla parte ricorrente termine perentorio fino al 15.12.2020 per la notifica al resistente della presente ordinanza,

Assegna alla parte ricorrente termine sino al 1.2.2021 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'art. 163 comma 3 nn. 2, 3, 4, 5 e 6 c.p.c.;

Assegna altresì alla parte convenuta termine sino a 10 giorni prima dell'udienza di comparizione e trattazione sopra indicata per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt. 166 e 167 commi 1 e 2 c.p.c., nonché, in particolare, per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Avverte la parte convenuta che la costituzione oltre il termine suddetto comporta le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre lo stesso termine non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio;

Manda la cancelleria di comunicare la presente ordinanza al P.M. ed ai servizi sociali del Comune di Milano

MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia del presente provvedimento ai Carabinieri di Quarto Oggiaro competenti per l'esecuzione con urgenza.

Si comunichi.

Milano, 12 luglio 2021

**Il Presidente
dott. Anna Cattaneo**